

ATTO N. DD 1558

DEL 15/03/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 91

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTOIRIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (ATTIVITA' R4, R12 E R13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETA': POLTRONIERI METALLI DI GIAMPIERO CHIESA & C. s.a.s.
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DRONERO 1 – RIVOLI (TO)
P.IVA: 07464360010 POS. N. 021011

Premesso che:

- la Società POLTRONIERI METALLI DI GIAMPIERO CHIESA & C. s.a.s. è in possesso di iscrizione n. 19/2021 al Registro provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in scadenza il 17/03/2026, per la messa in riserva [R13] delle tipologie di cui ai p.ti 1.1 - 3.1 – 3.2 – 5.7 – 5.8 – 5.9 – 5.16 – 5.19 e 9.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e, limitatamente ai rifiuti metallici, di cui ai p.ti 3.1 e 3.2, anche il recupero [R4] intesa come cessazione dalla qualifica di rifiuto;
- in data 07/08/2024, con nota di prot. CMTo n. 111525, la Società trasmetteva istanza ai fini del rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Nella medesima istanza richiedeva di ricomprendere anche la gestione ex art. 216 del D.Lgs 152/06;
- con la suddetta istanza la Società richiedeva tra l'altro, la gestione di rifiuti di origine domestica conferiti da privati e dei rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste;
- in data 22/08/2024, con nota di prot. CMTo n. 116895, veniva comunicato alla Società l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 16/09/2024, con nota di prot. CMTo n. 127922, veniva convocata la Conferenza dei Servizi per la disamina dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presentata dalla Società;
- in data 09/10/2024 si svolgeva la seduta di Conferenza dei Servizi nel corso della quale i rappresentanti degli Enti si sono espressi all'unanimità a favore del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., pur ritenendo necessarie delle integrazioni su elementi di dettaglio necessari alla redazione del provvedimento finale; in sede di conferenza si dava lettura del parere del Comune di Grugliasco pervenuto con nota prot. CMTo n. 142288 del 08/10/2024;
- in data 09/10/2024, con nota prot. CMTo n. 143196, perveniva il parere del Comune di Rivoli;
- in data 14/10/2024, con nota prot. n. 145510, la Scrivente formulava una richiesta integrazioni riguardante

tra l'altro un chiarimento sulla capacità massima di deposito delle singole fattispecie di EoW prodotti, la distinzione in planimetria delle aree adibite al deposito temporaneo, quelle destinate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, nonché l'area per il *deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori*; in allegato, per opportuna evasione, venivano trasmessi i pareri di competenza comunale di cui sopra;

- in data 13/11/2024, con nota di prot. CMTo n. 161678, e in data 20/01/2025, con nota n. 7671, la Società trasmetteva le integrazioni richieste in cui:
 - dichiarava che le attrezzature per la lavorazione dei rifiuti sono: un pre-macinatore Satrindtech F515, un tritatore Guidetti Sicro 315 Eko, una troncatrice Ecotecnica, un rilevatore radiometrico Atomtex; di queste trasmetteva le schede tecniche;
 - chiariva l'utilizzo dei *cassoni mobili vuoti* in Planimetria;
 - forniva la capacità massima di deposito complessiva di EoW pari a 441 m³;
- in data 20/01/2025, con nota di prot. CMTo n. 7671, la Società, prendendo atto delle osservazioni espresse dal Comune di Grugliasco, nota prot. CMTo n. 142288 del 08/10/2024, precisava che:
 - in merito alla vicinanza dell'agglomerato urbano "fabbrichetta" a 380 metri dall'impianto, *si è presentata valutazione di impatto acustico dalla quale non si evincono superamenti dei livelli sonori previsti per la zonizzazione acustica dell'insediamento e che non vi saranno lavorazioni rumorose all'aperto: infatti tutte le attrezzature si trovano all'interno di capannone chiuso*;
 - in relazione alla presenza a 730 m di un pozzo di emungimento, *la Società non effettua lavorazioni su rifiuti liquidi e non effettui alcun tipo di scarico industriale. Inoltre la ditta tratta esclusivamente rifiuti solidi all'interno di capannone coperto, dotato di pavimentazione perfettamente integra ed impermeabile. Non vi saranno dunque interferenze con la falda acquifera*;
- in data 11/02/2025, con nota di prot. CMTo n. 21548, la Scrivente richiedeva a TERNA s.p.a., quale gestore delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, una valutazione di competenza, se ritenuta opportuna, nella considerazione che l'area in esame si trova in fascia di rispetto di un elettrodotto alta tensione.

Considerato che:

- la Società è in possesso delle Certificazioni previste dai Regolamenti Europei 333/2011 e 715/2013;
- nella Relazione Tecnica allegata all'istanza trasmessa in data 07/08/2024, con nota di prot. CMTo n. 111525, la Società precisava che:
- l'impianto non ricade tra i progetti sottoposti alla fase di verifica di valutazione di impatto ambientale (l.r. 13/2023). In particolare perché non si superano i quantitativi indicati nel punto n. B7 z b dell'allegato B, che include gli *"Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.
- sul piazzale scoperto in cls si svolgono esclusivamente le operazioni di pesatura, mentre tutte le operazioni di recupero, conferimento, carico e scarico di rifiuti avvengono al coperto, all'interno del capannone;
- la pesa è a pavimento e interrata;
- l'attività di recupero R4 viene effettuata per le tipologie di rifiuti ferrosi, non ferrosi, RAEE e cavi elettrici; a seguito delle operazioni di recupero dalla tipologia di rifiuti ferrosi e non ferrosi si ottengono EoW e una quota parte non recuperabile, classificabile ancora come rifiuto, rispettivamente con codice EER 191202 e 191203;
- secondo le direttive contenute nel D.lgs. 152/06 e s.m.i all'art. 272 comma 1 e nell'allegato IV della parte quinta, le attrezzature utilizzate non fanno rientrare l'attività tra quelle soggette ad autorizzazione necessaria per le emissioni in atmosfera;

- per quanto riguarda i rifiuti di provenienza domestica, è opportuno fissare dei criteri pro capite, da quantificarsi rispetto alla possibilità di reperire la tipologia descritta, nonché modalità di deposito in modo da rendere facilmente identificabile tale fattispecie;
- è altresì opportuno, nel caso dei rottami e dei cavi dare dei riferimenti circa la forma fisica riconducibile ad un'attività artigianale o industriale;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio del provvedimento di che trattasi.

Ritenuto pertanto:

- di procedere ad autorizzare quanto richiesto, conformemente all'istanza presentata, e contestualmente dare atto che la gestione dei rifiuti di cui ai codici EER dei rifiuti riconducibili ai punti 1.1 - 3.1 - 3.2 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.16 - 5.19 e 9.1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i., consentita in procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006, di cui all'iscrizione n. 19/2021, è ricompresa nel presente atto. Pertanto la citata iscrizione perderà efficacia a decorrere dal momento di acquisto di efficacia da parte della presente determinazione;
- in sede di redazione del provvedimento, di procedere ad eliminare il codice EER 191002 *Rifiuti di metalli non ferrosi*, erroneamente indicato, in relazione tecnica, nella classe merceologica *Rottami ferrosi*;
- in riferimento ai rifiuti di provenienza domestica, anche al fine di uniformare la gestione dei rifiuti in argomento, di fissare il quantitativo massimo pro capite già autorizzato ad analoghe aziende del settore;
- ai fini della trasparenza gestionale, di prescrivere che sui registri di carico e scarico dei rifiuti, in caso di CER riconducibili a categorie diverse, venga indicata anche la descrizione merceologica dello stesso, nonché auspicare *la predisposizione di modalità gestionali e di tracciamento che non consentano ritiri da privati per quantitativi eccedenti i limiti autorizzati*;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, comprensiva di quelli già gestiti in cd *procedura semplificata* ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del DUP adottato per l'anno corrente;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, il progetto presentato dalla società:

SOCIETA': POLTRONIERI METALLI DI GIAMPIERO CHIESA & C. s.a.s.

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DRONERO 1 – RIVOLI (TO)

e contestualmente di autorizzare, per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio delle attività di messa in riserva e recupero (operazione R12, R13 e R4 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 07/08/2024, con nota di prot. CMTo n. 111525, e integrate in data 13/11/2024 con nota di prot. CMTo n. 161678 e in data 20/01/2025 con nota di prot. CMTo n. 7671, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento: **Sezione 1** (*Elenco dei rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*Prescrizioni tecnico-gestionali*), **Sezione 3** (*Prescrizioni di carattere amministrativo*) e **Sezione 4** (*Layout dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. **di stabilire** altresì che l'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, n. 19/2021, perderà efficacia nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento;
3. **di stabilire** che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, **idonee garanzie finanziarie** ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
4. che, al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, al Comune ed ARPA. Dovrà altresì essere comunicato il **nominativo del soggetto designato** al caricamento dei dati relativi alla gestione dei rifiuti domestici conferiti da privati, di cui al p.to 20 Sezione 2 dell'Allegato al presente provvedimento;

5. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
6. di **dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria**, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
7. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente atto dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

L'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/VPC

Torino, 15/03/2025

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero	C max di stoccaggio (t)	Mov.annua (t/a)
Rifiuti di carta, poliaccoppiati e imballaggi	150101	imballaggi di carta e cartone	R13, R12	0,3	100
	150105	imballaggi compositi			
	150106	imballaggi in materiali misti			
Rottami ferrosi	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4 ⁽¹⁾ R13, R12	200	1150
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	100210	scaglie di laminazione			
	190118	rifiuti della pirolisi			
	150104	imballaggi metallici			2000
	160117	metalli ferrosi			
	191202	metalli ferrosi			
	170405	ferro e acciaio			
	100299	rifiuti non specificati altrimenti			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
Rottami non ferrosi	120103	limatura	R4 ⁽¹⁾ R13, R12	550	1600
	110599	rifiuti non specificati altrimenti			
	110501	zinco solido			
	170401	rame			2500
	170402	Alluminio			
	170403	Piombo			

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero	C max di stoccaggio (t)	Mov.annua (t/a)
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	170404	Zinco			
	170407	metalli misti			
	191203	metalli non ferrosi			
	170406	Stagno			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	100899	rifiuti non specificati altrimenti			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	160118	metalli non ferrosi			
Rifiuti di cavi elettrici	170411	cavi	R4 ⁽²⁾	9,5	200
	160118	metalli non ferrosi	R13, R12		300
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso			
RAEE	160214	apparecchiature fuori uso	R4 ⁽²⁾	80	1
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	R13, R12		100
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso			
Rifiuti di legno	030101	scarti di corteccia e sughero	R13, R12	0,5	200
	030105	segatura			
	150103	imballaggi in legno			
	030199	rifiuti non specificati altrimenti			
	170201	Legno			
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
Rifiuti inerti	170101	Cemento	R13	1	50

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero	C max di stoccaggio (t)	Mov.annua (t/a)
	170102	Mattoni			
	170103	mattonelle e ceramiche			
	170107	miscugli di cemento			
	170604	materiali isolanti			
	170802	materiali da costruzione a base di gesso			
Scorie di fusione	101003	scorie di fusione	R13	3	5
	101006	forme e anime da fonderia inutilizzate			
	101008	forme e anime da fonderia utilizzate			
Rifiuti di plastica	170203	Plastica	R13	0,5	5
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici			
	191204	plastica e gomma			
	150102	imballaggi di plastica			
	160119	Plastica			
Batterie al piombo	160601*	batterie al piombo	R13	0,5	200
Rifiuti di cavi elettrici pericolosi	170410*	cavi impregnati di olio	R13	0,1	0,5
Isolanti pericolosi	170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13	0,5	1
TOTALE				P 1,1 NP 844,8	

Rifiuti di origine domestica conferiti da privati

Classe merceologica	Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero	C max di stoccaggio (t)	Limite pro capite (t)	Mov.annua (t/a)
Metalli	200140	Metallo	R4 ⁽¹⁾ , R12, R13	7	1,5	30
Cavi	200140	Metallo	R4 ⁽²⁾ , R12, R13	0,3	0,05	2,5
RAEE	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso		1	0,2	10
TOTALE				8,3		42,5

- (1) R4 – produzione MPS/EOW conforme ai criteri di Legge (D.M. 5/02/98 per i rottami non ferrosi ad esclusione di rame e alluminio) e dei Regolamenti UE n. 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e n. 715/2013, rottami di rame e sue leghe
- (2) R4 – intesa come cessazione dalla qualifica di rifiuto delle parti disassemblate in ferro, alluminio e rame secondi i criteri rispettivamente dei Regolamenti UE 333/2011 e n. 715/2013;

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

Rifiuti speciali non pericolosi	853,1 t
Rifiuti speciali pericolosi	1,1 t

2. così come da dichiarazione della società, la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica (End of Waste) è complessivamente pari a 441 m³;
2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:
- messa in riserva dei rifiuti di origine domestica, conferiti da privati;
 - messa in riserva dei rifiuti conferiti da soggetti diversi;
 - deposito di *materie prime secondarie ovvero rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of waste)*;
2. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
3. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
4. i rifiuti classificati speciali pericolosi devono essere stoccati separatamente da quelli classificati speciali non pericolosi;
5. è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
6. le aree di deposito dei rifiuti devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona e la tipologia dei rifiuti stoccati (codice EER);
7. l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione;
8. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
9. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
10. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo),

ovvero recupero;

11. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
12. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
13. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
14. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
15. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
16. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;
17. in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:

- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 e s.m.i.;

- la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

- le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di

deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);

- analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

18. in materia di accumulatori al piombo esausti:

- il conferimento degli accumulatori esausti all'impianto deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante la movimentazione;

- i rifiuti costituiti da accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di disassemblaggio e devono essere stoccati in appositi contenitori, posti su platea impermeabilizzata, aventi adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, ed essere provvisti di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

- l'impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;

19. in materia di rifiuti metallici:

- per i rottami di alluminio, ferro e acciaio e rame per cessare dalla qualifica di rifiuto, deve essere ottemperato quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;

- il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di un rifiuto deve essere attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo di recupero di ciascun lotto. Tale dichiarazione va conservata, anche in formato elettronico, per cinque anni presso l'impianto;

- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la cessazione dalla qualifica di rifiuto di ciascun lotto si considera al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità;

- non è ammessa la miscelazione di lotti diversi;

- la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 dei citati Regolamenti, rinnovando ogni tre anni la certificazione e trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;

- limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame, per cui il riferimento sono i regolamenti comunitari anzidetti), è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal DM 05/02/98 e s.m.i., ossia mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso;

- PCB e PCT < 25 ppb;
- inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
- solventi organici < 0,1% in peso;
- polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- conformi alle specifiche UNI ed EURO

Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

20. in materia di gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati:

- il rifiuto di cui al CER 200140 "Spezzoni di cavo elettrico ricoperto" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato e per un quantitativo massimo annuo di 2500 kg complessivamente provenienti da tali soggetti. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;
- nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;
- il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da "*metalli ferrosi e non ferrosi*" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;
- le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;
- i rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati come da planimetria riportata alla Sezione 4 dell'Allegato alla presente;
- il rifiuto di cui al CER 200136 costituito da "*RAEE*" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg annui dal singolo conferitore privato;
- sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso), così come per il CER 200136, Raee, di cui va identificata la tipologia;
- dovranno essere altresì riportate tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

- il gestore dell'impianto dovrà altresì valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente riconducibili all'ambito *domestico*, provvedendo a respingere conferimenti anomali, provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo;
- devono essere comunicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno i quantitativi complessivi di rifiuti di origine domestica ritirati dalle utenze private nell'anno solare precedente, compilando apposito form on line. Il form è accessibile ad una persona opportunamente designata dalla società, tramite credenziali SPID, al seguente indirizzo:

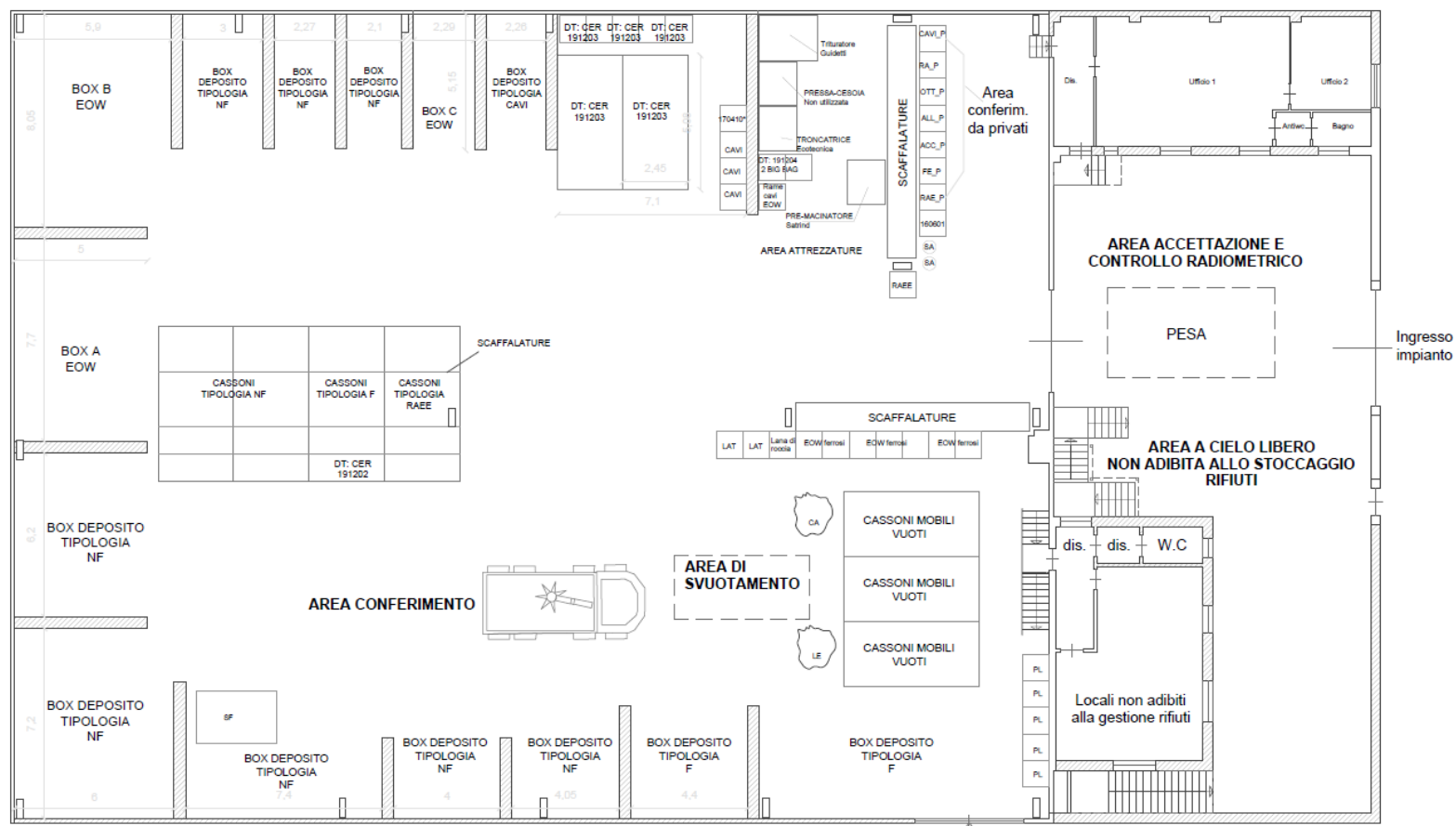
https://cittametropolitanatorino-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasprpsalute?codice_modulo=REND_RIF_PRIV;

- entro 10 gg dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere comunicato il nominativo (comprensivo di Codice Fiscale e indirizzo PEC), del soggetto designato per il caricamento dei dati di cui al precedente capoverso, al fine di consentire agli uffici di effettuare l'abilitazione alla piattaforma MooN. L'accesso è limitato ad una sola utenza per azienda che, salvo esplicita comunicazione, è individuata nel legale rappresentante; qualora, successivamente, si intendesse sostituire il nominativo del soggetto designato, il nuovo nominativo (comprensivo di Codice Fiscale e indirizzo PEC), ne dovrà essere data comunicazione in tempo utile e comunque non oltre i 30 gg antecedenti la scadenza dell'invio dei dati, per consentire agli uffici di effettuare l'abilitazione alla piattaforma.

Sezione 3 – Prescrizioni di carattere amministrativo

1. in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
4. deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
5. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 4 – Layout dell'impianto



LEGENDA RIFIUTI NON PERICOLOSI

F	Rottami ferrosi	120101;120102;100210;190118; 150104;160117; 191202;170405;191002;100299; 120199
NF	Rottami di metalli non ferrosi	120103;110599;110501;170401; 170402;170403;120104;170404; 170407;191203; 170406;191002;100899;120199; 160118
EOW	End of Waste ai sensi del Reg. 333 e 715	
CA	Rifiuti di imballaggi	150101;150105;150106
CAVI	Rifiuti di cavi elettrici	170411;160118;160122;160216
RAEE	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	160214;200136;160216
LE	Rifiuti di legno	030101;030105;150103;030199;170201; 191207;
LAT	Rifiuti inerti e di laterizi	170101;170102;170103;170107;170604; 170802
PL	Rifiuti di plastica	170203;120105;191204;150102; 160119
SF	Scorie di fusione	101003; 101006;101008
CAVI_P	Cavi da privati	200140
RAE_P	RAEE da privati	200136
RA_P	Rame da privati	200140
ALL_P	Alluminio da privati	200140
ACC_P	Acciaio da privati	200140
FE_P	Ferro da privati	200140
OTT_P	Ottone da privati	200140
DT	Deposito temporaneo prima della raccolta	
SA	Sostanza assorbente e neutralizzante	

LEGENDA RIFIUTI PERICOLOSI

BAT	Batterie al piombo	160601*
LR	Lana di roccia	170603*
CP	Rifiuti di cavi pericolosi	170410*